

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1270-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MORINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1965
(V. Stampato n. 1894)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 giugno 1965*

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1965

Approvazione ed esecuzione del terzo e del quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963

ONOREVOLI SENATORI. — Politici, scienziati e tecnici europei negli anni 1950-1960, a ciò indotti anche dalla sempre maggiore risonanza e ampiezza delle imprese spaziali che caratterizzavano la pacifica competizione già allora in atto tra Stati Uniti ed Unione Sovietica in tale settore, sia pur muovendo da diverse considerazioni afferenti al campo di proprio specifico interesse, riconobbero la necessità di intensificare la ricerca scientifica e tecnologica spaziale.

Ci si accorse però in Europa che le risorse umane e soprattutto le finanziarie che un Paese avrebbe dovuto destinare a tale attività per giungere automaticamente a risultati apprezzabili, erano di gran lunga superiori a quelli di cui ciascun Paese, per quanto industrializzato, avrebbe potuto disporre.

Gli scienziati europei, più immediatamente consci dei reali ostacoli che si frapponavano alla realizzazione di un efficiente programma nazionale di ricerca spaziale, suggerirono ai rispettivi Governi allora di estendere la collaborazione europea anche al settore della ricerca spaziale.

Di tale aspirazione, ampiamente diffusa e particolarmente caldeggiata da alcuni esponenti di rilievo del mondo scientifico italiano, si rese interprete il Governo elvetico che, nel novembre del 1960, invitò i rappresentanti di alcuni Governi europei a Meyrin per esaminare le possibilità di una collaborazione siffatta e per studiarne eventualmente le modalità.

In quella sede venne riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni di natura politica, economica e tecnica addotte per sostenere l'opportunità di una collaborazione scientifica europea nel settore spaziale e con l'Accordo cosiddetto di Meyrin — firmato nel dicembre 1960 dai rappresentanti della Germania occidentale, del Belgio, della Danimarca, della Spagna, della Francia, dell'Italia, della Norvegia, dei Paesi Bassi, della Gran Bretagna, della Svezia e della Svizzera — venne costituita una Commissione preparatoria con una propria struttura organizzativa, precise regole procedurali e fondi di bilancio autonomi, alla quale venne demandato il compito di studiare le moda-

lità per la creazione ed il funzionamento di una Organizzazione europea di collaborazione nel settore delle ricerche spaziali.

La COPERS — così venne denominata la Commissione — avrebbe infatti dovuto predisporre un progetto di convenzione per la nuova organizzazione, mettere a punto un programma orientativo dei lavori che l'Organizzazione avrebbe dovuto svolgere e calcolare l'onere finanziario che la realizzazione del programma avrebbe comportato. Le conclusioni che la COPERS avrebbe adottate a maggioranza qualificata sarebbero state quindi sottoposte alla approvazione degli Stati interessati.

La COPERS iniziò i suoi lavori nel febbraio 1961, quando cioè entrò in vigore l'Accordo di Meyrin, essendosi verificata la condizione prevista all'articolo 10. In virtù di tale articolo, la validità dell'Accordo avrebbe infatti avuto decorrenza a partire dal momento in cui 6 Stati i cui contributi, una volta sommati, avessero rappresentato almeno il 70 per cento della somma originariamente stanziata per il funzionamento della COPERS, avessero altresì depositato i propri strumenti di ratifica dell'Accordo di Meyrin.

I lavori della COPERS avrebbero potuto protrarsi per un periodo massimo di un anno, ossia, come indicato dall'articolo 13, per tutto il periodo in cui l'Accordo sarebbe rimasto in vigore, a meno che, ovviamente, i risultati che ci si riproponeva di raggiungere mercè l'attività demandata alla COPERS, fossero stati acquisiti prima di tale termine.

In pratica l'Accordo entrato in vigore il 25 febbraio 1961 avrebbe dovuto scadere il 26 febbraio 1962. Poichè, tuttavia, tale lasso di tempo si rivelò insufficiente, venne deciso di prorogare, con un apposito Protocollo, la validità dell'Accordo di Meyrin di un altro anno e cioè fino al 25 febbraio del 1963. Tale primo Protocollo di proroga, firmato a Parigi il 21 febbraio 1962, venne ratificato dall'Italia con legge n. 889 del 19 novembre 1964. Con tale ratifica ci siamo impegnati a versare un contributo addizionale di lire 83.657.250, pari al 10,49 per cento del totale del contributo straordinario ri-

chiesto per il funzionamento della COPERS dal 26 febbraio 1962 al 25 febbraio 1963.

Va rilevato al riguardo che sono attualmente in corso le procedure per il pagamento di tale somma.

La Convenzione istitutiva dell'ESRO, ossia della Organizzazione europea per le ricerche spaziali, venne nel frattempo firmata il 14 giugno 1962. Il paragrafo II dell'articolo 20 della Convenzione prevedeva però l'obbligo della ratifica da parte degli Stati firmatari e, secondo il disposto del successivo articolo 21, la Convenzione non sarebbe entrata in vigore se non al momento in cui gli strumenti di ratifica fossero stati depositati da almeno 6 Paesi i cui contributi, una volta sommati, ammontassero almeno al 65 per cento del bilancio dell'ESRO e semprechè tra i 6 Paesi figurassero quelli menzionati dalla Risoluzione n. 1 della Conferenza dei plenipotenziari e precisamente: l'Italia, i Paesi Bassi, la Svezia e la Germania occidentale, sui cui territori avrebbero dovuto essere installati i laboratori di ricerca menzionati dall'articolo 6.

Soprattutto in vista delle lungaggini connesse all'espletamento delle procedure di ratifica, si ritenne che ben difficilmente le condizioni necessarie per l'entrata in vigore della Convenzione istitutiva dell'ESRO avrebbero potuto verificarsi prima del 25 febbraio 1963. Pertanto il 23 novembre 1962 venne firmato un secondo Protocollo di proroga con il quale la validità dell'Accordo di Meyrin venne estesa dal 25 febbraio 1963 al 30 giugno 1963.

Da parte italiana anche tale secondo Protocollo di proroga venne ratificato con la legge n. 889 del 19 settembre 1964 grazie al quale, come già detto, venne successivamente regolarizzata la nostra posizione nei confronti del primo Protocollo di proroga. Anche in occasione di questo secondo rinnovo l'Italia venne chiamata a partecipare — nella misura del 10,71 per cento — al nuovo sforzo finanziario che gli Stati firmatari dovettero affrontare per assicurare il funzionamento della Organizzazione dal 25 febbraio al 3 giugno 1963.

Rispetto al totale di 5 milioni e 500 mila franchi l'Italia dovrà versare 589.050 fran-

chi, pari a 84.612.250 lire. Anche per tale somma sono già in corso le procedure necessarie per effettuare il versamento.

In pratica le procedure da espletare affinché la Convenzione istitutiva dell'ESRO entrasse in vigore richiesero molto più tempo del previsto. Furono quindi necessarie due altre proroghe dell'Accordo di Meyrin.

Un terzo Protocollo di proroga provide ad estendere la validità dell'Accordo dal 1° giugno al 31 dicembre 1963.

Un quarto Protocollo di proroga provide infine ad estendere la validità dal 31 dicembre 1963 al 31 marzo 1964.

Il terzo Protocollo di proroga prevede, come il primo ed il secondo, un ulteriore contributo dei Paesi firmatari per assicurare il funzionamento della Commissione preparatoria dal 1° giugno al 31 dicembre 1963.

L'Italia dovrebbe partecipare con il versamento di un contributo di lire 147.500.000, per il quale è già stata da tempo reperita la necessaria copertura finanziaria.

Nessun onere comporta viceversa l'esecuzione del quarto ed ultimo Protocollo di proroga.

In via conclusiva, è da rilevare che la Commissione preparatoria, con la costituzione dell'ESRO, avvenuta, come già detto, nel giugno 1962, ha assolto il suo mandato e pertanto sono venute meno le ragioni della sua esistenza. L'ESRO, d'altra parte, costituisce la logica continuazione della COPERS e nello stesso tempo va correttamente considerato il successore giuridico di quest'ultima.

Per quanto concerne infatti la legittimità del trapasso della situazione patrimoniale ed in particolare dei diritti creditorî dalla COPERS all'ESRO, sembra doversi invocare la Risoluzione n. 5 adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari nel giugno 1962 al momento della firma della Convenzione istitutiva dell'ESRO che, in particolare, « raccomanda » all'Organo con potere decisorio dell'Organizzazione ossia, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 10, al Consiglio, di accettare il trasferimento dei beni della COPERS comprendenti in particolare i fondi disponibili.

Al riguardo, sotto il profilo giuridico è da ritenere che il termine « fondi disponibili » di un assetto patrimoniale di un Ente e persona giuridica, comprenda non solo le somme in denaro liquido, bensì anche i crediti esigibili.

D'altra parte, il Consiglio dell'Organizzazione nel corso della sua prima sessione svoltasi a Parigi il 24-25 marzo 1964 dichiarava formalmente di accettare la Raccomandazione sopraddetta della Conferenza dei plenipotenziari.

Nella fattispecie pertanto si sarebbe verificato l'incontro di volontà giuridicamente rilevante ai fini del perfezionamento del rapporto successorio, talchè è da ritenere che i crediti già dovuti dal Governo italiano alla COPERS possano essere ora legittimamente avanzati dall'ESRO.

In aggiunta alle considerazioni che militano in favore di una tempestiva regolarizzazione della nostra posizione debitoria nei confronti dell'ESRO in quanto legittimo successore della COPERS, è da rilevare che quest'ultima ha assolto egregiamente il compito affidatole rivelandosi il più idoneo catalizzatore per convogliare verso la realizzazione in un unico programma spaziale europeo tutte le risorse disponibili all'interno dei Paesi europei, risorse che in assenza della COPERS sarebbero state disperse pregiudicando seriamente la possibilità di raggiungere i fini che hanno indotto gli

Stati ad offrire anche in questo peculiare settore un ulteriore attestato di fede nella sostanziale validità del principio della collaborazione spaziale.

Non va infine dimenticato che l'Organizzazione nata dalla COPERS, ossia l'ESRO, ha già manifestato di possedere la dinamica necessaria per venire incontro alle fondate aspettative delle industrie italiane che da essa attendono vantaggi, oggi più che mai necessari, in termini di lucrose commesse.

È proprio di questi giorni infatti l'aggiudicazione ad una industria elettronica italiana di una commessa di apparecchiature per la realizzazione del programma scientifico dell'ESRO, il cui valore ammonta ad oltre un miliardo di lire e di cui indubbiamente si risentirà nell'immediato futuro la benefica ripercussione in termini di aumento della occupazione, di potenziamento delle strutture produttive, di stimolo delle importazioni di beni strumentali e di materie prime, per non menzionare i vantaggi che i nostri tecnici potranno ottenere sperimentando in pratica nuovi processi produttivi ed arricchendo il proprio patrimonio tecnico-scientifico, che anche in termini economici costituisce, nella odierna civiltà industriale, uno dei fattori produttivi indispensabili a rendere competitiva l'industria nazionale sui mercati esteri.

MORINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati il terzo ed il quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960 istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a de-

correre dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 3 e 4 dei Protocolli stessi.

Art. 3.

In deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 147 milioni 500 mila a carico dello stanziamento di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.